

**AVV. CHIARA VADALÀ**  
**Viale Trastevere, 244 – 00153 – Roma**  
**Tel.: 06.5816558 – Fax: 06.5836599 - chiaravadala@ordineavvocatiroma.org**  
**c/o Avv. Francesca Rocchi**  
**Vico San Mandato, 6 – 80136 – Napoli**  
**Tel. 08119910685 - Fax 06874599661 - francescarocchi@ordineavvocatiroma.org**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DELLA CAMPANIA -NAPOLI**

**Ricorso**

Per:

1. il Sig. Nicola Castaldo, nato a Napoli, il 15/03/1981, c.f. CSTNCL81C15F839X, residente in San Giorgio del Sannio (BN), alla Via Ciriaco Bocchini, 148/bis;
2. il Sig. Sergio Feliciano, nato a Napoli (NA), il 05/11/1983, c.f. FLCSRG83S05F839A, residente in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, 11/E;
3. la Sig.ra Valeria Gammella, nata a Napoli il 21/08/1986, c.f. GMMVLR86M61F839C, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Olbia, 25;
4. il Sig. Luigi Morrone, nato a Napoli (NA) il 26/10/1982, c.f. MRRLGU82R26F839B, residente in Napoli (NA) alla Via Arenaccia, 173;
5. la Sig.ra Pasqualina Uccello, nata a Napoli il 05/09/1984, c.f. CCLPQL84P45F839E, residente in Casoria (NA) alla Via Ugo Foscolo, 13;

rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Vadala (c.f. VDLCHR78B50H501A, pec: chiaravadala@ordineavvocatiroma.org, fax 0658363599), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, Vico San Mandato n. 6 – c.a.p. 80136, presso lo studio dell'Avv. Francesca Rocchi, (c.f. RCCFNC78M53H501N e pec: francescarocchi@ordineavvocatiroma.org, fax 06874599661) giusta procure in calce del presente atto

Contro

l'Università degli studi di Napoli "Federico II" in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (ateneo@pec.unina.it)

e nei confronti

della Sig.ra Maria Balzano, nata a Napoli, il 18/01/1985, residente in via Papa Giovanni XXIII, 49 – c.a.p. 80017 Melito di Napoli (NA), nella sua qualità di eventuale controinteressata

#### AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

##### PREVIA ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI

- a) della graduatoria di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (d'ora in avanti T.F.A.), presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", per l'anno accademico 2014/2015, a n. 58 posti, per la classe di abilitazione A037 (Filosofia e Storia), nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova orale, pubblicata il 14.01.2015 nel sito *web* di Ateneo [www.unina.it](http://www.unina.it), con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti, come previsto dall'art. 11 del Bando emanato con DR/2014/3905 del 14/11/2014;
- b) dell'elenco dei candidati non ammessi alla prova orale, pubblicato il 16.01.2015 nel sito *web* di Ateneo [www.unina.it](http://www.unina.it), sempre ai sensi dell'art. 11 del Bando emanato con DR/2014/3905 del 16/11/2014;
- c) dei Verbali nn. 1 e 2 del 16.12.2014, e Verbali 3, 3-*quater* e 3-*quinqies*, rispettivamente, del 19.12.2015, 07.01.2015 e dell'08.01.2015, relativi al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A) relativi alla riunione preliminare della Commissione giudicatrice del concorso *de quo* (Verbale n. 1), all'espletamento della prova scritta (Verbale n. 2), all'inizio delle operazioni per la correzione della prova scritta (Verbale n. 3) e all'espletamento della correzione degli elaborati dei ricorrenti, contenenti il giudizio negativo degli elaborati dei ricorrenti e, conseguentemente, la non ammissione degli stessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale (Verbali n. 3/*quater* e n. 3/*quinqies*);
- d) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, ivi compreso, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria finale dei vincitori e degli idonei pubblicata sul sito *web* dell'Ateneo il 12/02/2015, con DR/2015/374 del 12/02/2015, nella parte in cui non comprende i nominativi dei ricorrenti

##### NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente a procedere ad una nuova correzione di tutti gli elaborati scritti o, in via gradata, dei soli elaborati scritti dei ricorrenti, all'attribuzione di un valido

giudizio di merito e all'eventuale espletamento della valutazione dei titoli e all'esperimento dell'esame orale ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale e, nelle more di tale rivalutazione, a concedere in via cautelare ai ricorrenti di frequentare con riserva il corso di studi del II ciclo TFA per la classe di abilitazione A037, per evitare che nelle more del giudizio e della rivalutazione i ricorrenti possano perdere l'anno di corso nel frattempo avviato.

#### FATTO

- a) Con Decreto Rettorale n.3905/2014, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, in data 14.11.2014, è stato pubblicato sul sito *web* dell'Ateneo dell'Università "Federico II" ([www.unina.it](http://www.unina.it)), il Bando per la prosecuzione della procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per l'anno accademico 2014/2015, per l'ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) a n. 738 posti, suddivisi per diverse classi di abilitazione, tra i quali n. 58 posti per la classe di abilitazione A037 (Filosofia e Storia).

I ricorrenti, come sopra identificati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, hanno partecipato alla selezione e, avendo superato la fase di preselezione, sono stati ammessi a sostenere le prove scritte.

Queste ultime, per i partecipanti alla classe di concorso A037 (Filosofia e Storia), sono consistite nella risposta ad *"un questionario di sei domande a risposta aperta (tre di carattere filosofico e tre di carattere storico)"*, come indicato nelle *"Modalità di svolgimento delle prove scritte TFA II Ciclo 2014/2015"*, pubblicate sul sito *web* il 28.11.2014, ad integrazione del bando di concorso in oggetto.

In dette modalità viene altresì prescritto, al di là delle griglie valutative che le singole commissioni vorranno prestabilire, che:

1. ad ogni risposta deve essere assegnato un punteggio da 0 a 5;
  2. le domande devono permettere la verifica di: conoscenza della disciplina; capacità di analisi; capacità di interpretazione; capacità di argomentazione; corretto uso della lingua italiana;
  3. i compiti con due quesiti insoliti devono comportare la bocciatura.
- b) La prova scritta, che ha avuto la durata di tre ore, si è svolta regolarmente il giorno 16.12.2014, come indicato nel Verbale n. 2 (Espletamento della prova scritta). All'esito della prova i ricorrenti hanno provveduto alla consegna dei

propri elaborati, che sono stati, successivamente, contrassegnati dalla stessa Commissione, prima di procedere alla correzione delle prove scritte, da un numero progressivo (come risulta dal Verbale n. 3 Correzione prova scritta) e rispettivamente:

1. quello del Sig. Nicola Castaldo, con il n.114;
  2. quello del Sig. Sergio Feliciano, con il n.107;
  3. quello della Sig.ra Valeria Gammella, con il n.115;
  4. quello del Sig. Luigi Morrone, con il n.108;
  5. quello della Sig.ra Pasqualina Uccello, con il n.135.
- c) Non avendo ricevuto alcun avviso in ordine allo svolgimento della prova orale, è solo all'atto della pubblicazione, sul sito *web* dell'Ateneo, dei risultati della prova scritta, avvenuta in data 14.01.2015, che i ricorrenti hanno appreso di non essere stati ammessi alla prova orale. Esclusione confermata dalla pubblicazione dell'Elenco dei candidati non ammessi alla prova orale, avvenuta sul sito *web* il 16.01.2015.
- d) In data 12.02.2015 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, anche all'esito della prova orale, che vede come idonei soggetti in numero inferiore ai posti effettivamente disponibili.
- e) Ritenendo ingiustificata tale esclusione, i ricorrenti, esercitando il loro diritto di accesso, hanno richiesto all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ateneo, copia del rispettivo verbale di esame e copia degli elaborati corretti, per conoscere l'esatta valutazione ricevuta e i criteri di giudizio adottati dalla Commissione Esaminatrice.
- f) Attraverso l'accesso agli atti i ricorrenti hanno appreso quanto segue.
- A) Prima dell'inizio dell'espletamento delle prove scritte, la Commissione Esaminatrice, nominata con DR/2014/4190 del 02/12/2014, ha individuato i criteri di valutazione degli elaborati della prova scritta (nel Verbale n.1 – Riunione preliminare del 16.12.14), indicati quali:

<b>GIUDIZIO</b>	<b>VOTAZIONE</b>
la trattazione è molto carente o nulla	<b>0-15</b>
la trattazione è insufficiente	<b>16-20</b>

la trattazione, pur nel complesso sufficiente, presenta qualche inesattezza	<b>21</b>
l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è sufficiente	<b>22-23</b>
la trattazione è più che sufficiente	<b>24-25</b>
l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è buona	<b>26-27</b>
l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è ottima	<b>28</b>
l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente	<b>29</b>
l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente ed, inoltre, l'elaborato presenta una spiccata chiarezza espositiva	<b>30</b>

In particolare, come si legge nel Verbale n. 1 a pag. 3, la Commissione, *“ai fini della valutazione, decide di valorizzare la capacità di analisi critica, di sintesi, la corretta conoscenza della lingua italiana, la chiarezza espositiva e la conoscenza degli argomenti oggetto di prova. Tenuto, altresì, conto che è richiesto ai candidati di fornire risposta a n. 6 quesiti, la Commissione, al fine di determinare il voto finale della prova di ciascun candidato, attribuirà un punteggio da 0 a 5 punti per ciascun quesito ed, a fine correzione di ciascun elaborato, la somma dei punteggi attribuiti alla risposta fornita a ciascuna domanda costituirà il punteggio della intera prova”*.

La Commissione esaminatrice ha effettuato la correzione della prova scritta di n. 165 elaborati in n.6 sedute, tra il 19.12.2014 e il 09.01.2015 (Verbali da 3 a 3/*sexies*). Nella specie, gli elaborati dei dott.ri Castaldo, Feliciano, Gammella e Morrone sono stati corretti il giorno 07.01.2015, unitamente ad altri 37 compiti in numero 8 ore complessive, per un tempo medio di correzione di 12 minuti a compito, mentre quello della prof.ssa Uccello è stato corretto il giorno 08.01.2015, insieme ad altri 29 elaborati, in numero 7 ore complessive, per un tempo medio di correzione di 14 minuti a compito.

B) Gli odierni ricorrenti sono stati valutati insufficienti, e, pertanto, esclusi dalle prove orali, riportando le seguenti votazioni:

1. l'elaborato del Sig. Nicola Castaldo è stato valutato con 7/30;
2. l'elaborato del Sig. Sergio Feliciano è stato valutato con 6/30;
3. l'elaborato della Sig.ra Valeria Gammella è stato valutato con 5/30;

4. l'elaborato del Sig. Luigi Morrone è stato valutato con 3/30;

5. quello della Sig.ra Pasqualina Uccello è stato valutato con 4/30;

Da una lettura degli elaborati, non è stata ravvisata sugli stessi alcuna correzione, né alcuna osservazione, e neppure il voto poi assegnato nel verbale, né tantomeno alcuna motivazione od indicazione, anche laconica, che si riferisse ai criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione medesima;

C) I ricorrenti hanno poi fatto richiesta anche di copia degli elaborati ritenuti sufficienti e anche più che sufficienti, ma anche in questi elaborati non hanno rinvenuto alcuna motivazione od indicazione che si riferisse ai criteri di valutazione. Inoltre il compito della candidata Massa Maria è stato valutato con punteggio 25/30 pur se presentava due quesiti insoluti, cosa che, in base all'integrazione del bando del 28.11.2014, doveva comportare l'insufficienza della prova.

D) Negli elaborati numerosi candidati hanno formulato le risposte in ordine diverso da quello dettato nel porre i quesiti. Invece di compilare il compito dalla risposta n. 1 alla risposta n. 6 molti hanno fornito risposte in ordine casuale (ad esempio prima la n. 3, poi la n. 5, poi la n. 2 etc...). Tuttavia è dato statisticamente notorio che la libertà di sequenza distributiva nelle risposte è idonea a influire negativamente sull'anonimato degli elaborati. Uno studio *ad hoc* su questa prova concorsuale, infatti, dimostra come nel caso di specie possa ritenersi configurata una astratta riconoscibilità dei candidati. Sostiene infatti il perito, la cui ctu viene versata in atti del presente ricorso, che: *“I valori indicati e le ultime considerazioni non consentono di ritenere che “identiche sequenze di risposte” possano essere casualmente rintracciate, tra i 165 elaborati, in gruppi di numero sufficientemente elevato da rendere ininfluyente la caratteristica “sequenza delle risposte”; ciò acquista validità anche maggiore se il numero di “sequenze identiche ad una pre – fissata”, che è lecito attendersi in funzione del calcolo combinatorio descritto, risulta di gran lunga inferiore al numero di candidati ammessi alla prova orale.*

*In conclusione, i valori calcolati e le suddette considerazioni sconsigliano decisamente di ritenere tale caratteristica degli elaborati ininfluyente ai fini della non riconoscibilità dei candidati e del rispetto del principio di anonimato prescritto nella fase di correzione della prova scritta”.*

Date tali risultanze dell'accesso agli atti, i ricorrenti hanno spontaneamente sottoposto i rispettivi elaborati alla verifica di esperti della materia (docenti universitari, dirigenti amministrativi scolastici e ricercatori universitari) all'esperto su indicato raggugli circa il tempo medio di correzione di un elaborato, come quelli in esame, nonché una propria valutazione motivata, alla luce del contenuto della prova concorsuale. Tali esperti hanno rigidamente applicato le regole indicate dal bando, al fine di conferire alle domande punteggi da 0 a 5 ciascuna giungendo a giudizi complessivi di sufficienza degli elaborati degli odierni ricorrenti.

E) Inoltre, l'esame complessivo dei voti degli ammessi e dei voti degli esclusi dalla prova orale è connotato da grave anomalia statistica, da cui è possibile desumere una qualche anomalia in sede di correzione. Gli interrogati periti del CNR, che hanno prodotto la consulenza tecnica versata in atti, hanno infatti verificato un non equilibrio distributivo da ricondurre non ad una normale discrezionalità di giudizio (statisticamente apprezzabile), bensì ad insufficienti o incongruenti criteri di valutazione o alle modalità tramite cui gli stessi hanno trovato applicazione.

Alla luce dei fatti esposti, il provvedimento di valutazione delle prove scritte dei ricorrenti, e la loro conseguente esclusione dalla valutazione dei titoli e dalle prove orali del concorso, appaiono illegittimi e meritevoli di annullamento, per i motivi di seguito esposti.

#### MOTIVI DEL RICORSO

##### I

#### **VIOLAZIONE DA PARTE DEL VERBALE N. 1 DEL 16.12.2014 DELL'INTEGRAZIONE DEL BANDO CONCORSUALE DEL 28.11.2014 NELLA PARTE IN CUI PRESCRIVE LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI COMPITI SCRITTI. CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DEL VERBALE N. 1/2014.**

Come esposto in fatto, la commissione esaminatrice nel verbale n. 1 del 16.12.2014 ha stabilito una griglia valutativa dei compiti scritti.

Essa si articola in due parti: innanzitutto esplica dei criteri che, per come si dirà oltre, sono del tutto generici ed inconsistenti.

Quale secondo parametro, poi, propone una griglia di voti da 0 a 30 per valutare

il compito nel suo complesso.

Tuttavia le modalità valutative di cui all'integrazione del Bando del 28.11.2014 hanno espressamente escluso che la commissione potesse valutare il compito come un *unicum*, bensì hanno imposto la valutazione dei singoli quesiti, con voto da 0 a 5. Effetto di tale disposizione è che il voto della prova, dato dalla sommatoria dei singoli voti dei sei quesiti, comporta la automatica bocciatura dei candidati che non avessero risposto ad almeno 5 quesiti. Tale conseguenza è espressamente evidenziata nell'integrazione del bando del 28.11.2014.

In aperto contrasto, quindi, con la *lex specialis* del concorso, la Commissione ha previsto un voto complessivo, al di là dell'esame delle singole domande e con possibile positiva valutazione anche di elaborati con meno di cinque risposte su sei. Prova ne è che, come esposto nelle premesse in fatto, tale ultima circostanza si è concretamente verificata.

Il verbale n. 1/2014, oltre a violare apertamente il bando di concorso, reca in sé una contraddittorietà, comunque già da sola sufficiente al suo annullamento.

E difatti, consapevole dei dettami del bando, da un lato, il verbale elabora una griglia di voti da 0 a 30 per l'intero elaborato nel suo complesso e, dall'altro lato, rammenta di dover comunque giudicare le singole risposte ai sei quesiti, con voti da 0 a 5.

Tuttavia, le due disposizioni sono inconciliabili. Se si votano i singoli quesiti, il punteggio complessivo non può che essere la sommatoria dei voti singoli e, quindi, la griglia valutativa del verbale è assolutamente inapplicabile.

Per esemplificare, vi potrebbe essere un elaborato che presenti tre risposte eccellenti, da 5 punti ciascuna, e due risposte mediocri, da 2 punti ciascuna, per un totale di 19/30. In tal caso, risulta evidente che, seguendo il criterio previsto dall'integrazione al Bando, della valutazione da 0 a 5 per ciascuna risposta, non sarebbe mai possibile assegnare una votazione complessiva, poiché, nell'esempio riportato, la trattazione sarà per la maggior parte eccellente e per la restante parte carente o nulla, pur conducendo ad un risultato insufficiente per il superamento della prova stessa.

Sotto questo profilo, quindi, il verbale n. 1/14 è meritevole di annullamento e, per conseguenza, sono meritevoli di annullamento sia le operazioni di correzione svolte sulla base di criteri annullati, sia le conseguenti graduatorie.



## II

### **VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. E DELL'ART.12 D.P.R. 487/1994 PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI VALUTATIVI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.**

L'Amministrazione convenuta, per il tramite della Commissione Esaminatrice nominata dall'Ateneo Federiciano, con DR. 4190/2014, come già esposto in narrativa, ha stabilito nel Verbale n. 1 della riunione preliminare, redatto il medesimo giorno fissato per la prova scritta e poco prima dell'espletamento della stessa, i criteri di valutazione della prova scritta, che si palesano del tutto generici ed inconsistenti e pertanto illegittimi sotto plurimi profili.

Tali criteri (*capacità di analisi critica, di sintesi, la corretta conoscenza della lingua italiana, la chiarezza espositiva e la conoscenza degli argomenti oggetto di prova*), a ben vedere, però sono i medesimi prestabili già dall'art. 5 del Bando di concorso, che a sua volta, in merito alla prova scritta, richiama l'art. 8 del D.M. 312/2014 del 16.05.2014, che ha autorizzato l'avvio del II Ciclo del TFA, e che a sua volta riprende il dettato dell'art. 2, comma 11 del DM 11 novembre 2011 (Definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione di cui all'art. 15, comma 16 DM MIUR 10 settembre 2010, n. 249).

In particolare, l'art. 5 del Bando stabilisce che: *“La prova scritta è valutata in trentesimi e consta di domande a risposta aperta. Criteri ai sensi dell'art. 8 del D.M. 312/2014:*

*a) l'oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;*

*b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa; (... omissis ...)*

*I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30”.*

La normativa richiamata, in sintesi, prevedeva già la fissazione di criteri di massima per la correzione degli elaborati, che avevano la funzione di indirizzare e uniformare l'attività valutativa delle singole Commissioni nominate per ciascuna specifica classe di abilitazione. Queste ultime, fermi restando i criteri di massima sopracitati, avrebbero avuto, evidentemente, il compito di stabilire dei criteri di

valutazione maggiormente specifici, rispetto a quelli dettati in via generale ed astratta per tutti i TFA di tutte le classi di abilitazioni, essendo possibile ravvisare per ciascuna classe di insegnamento delle peculiarità tecniche, dipendenti dalle specifiche difficoltà attinenti alle diverse discipline.

Richiamando pedissequamente i soli criteri di massima stabiliti già in via astratta dalla normativa ministeriale, è evidente che la Commissione Esaminatrice nominata per la classe A037, ha, di fatto, disatteso l'obbligo di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, impostole dal comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, laddove prevede che: *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

E' mancata in sostanza una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici ritagliati per la classe di abilitazione di Filosofia e Storia, mediante i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione in trentesimi delle prove. Né può considerarsi seriamente indicativa la griglia proposta dalla Commissione sempre a pag. 3 del verbale, che per ciascuna fascia di voto (0-15; 16-20; 21; 22-23; 24-25; 26-27; 28; 29; 30) non fissa degli indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati (*la trattazione è molto carente o nulla; la trattazione è insufficiente; la trattazione, pur nel complesso sufficiente, presenta qualche inesattezza l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è sufficiente; la trattazione è più che sufficiente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è buona; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è ottima; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente ed, inoltre, l'elaborato presenta una spiccata chiarezza espositiva*); bensì si limita a far corrispondere un generico giudizio ad una votazione numerica, che nelle prime due fasce presenta, peraltro, un ventaglio amplissimo di votazioni possibili. Essa si presenta, perciò, più che come griglia di valutazione, come una generica e superficiale spiegazione *ex ante* delle votazioni numeriche attribuite. Ma non certo può guidare il processo valutativo per arrivare ad assegnare quello specifico voto.

In tale contesto, è chiara **la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali (o idoneative)**, ovvero quello **della necessaria uniformità valutativa**, assicurata appunto attraverso **la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione** in concreto applicati.

Del resto, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, **devono essere sempre predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale** (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Ma per l'adempimento di tale obbligo di una preventiva fissazione di di una «griglia di valutazione», può ritenersi rispettato, secondo la giurisprudenza, solo laddove questa sia caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e quindi soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione (così Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 21 aprile 2004, n. 566; Tar Emilia-Romagna, Parma, 22 marzo 2007, n. 193).

L'assoluta genericità dei criteri valutativi individuati dalla Commissione esaminatrice, fanno sì che le valutazioni negative assegnate ai singoli elaborati dei ricorrenti siano del tutto illegittime e meritino di essere riformate, in quanto hanno eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri.

### III

#### **VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L'INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO.**

La commissione ha valutato in una decina di minuti compiti di sei quesiti a domanda aperta, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione e di interpretazione di complesse questioni filosofiche, con votazione per ogni singola domanda.

Il tempo ridottissimo dedicato alla correzione di un singolo elaborato non si concilia in alcun modo con il rispetto della seppur generica (e ancor più perché generica) griglia valutativa predisposta dalla commissione, che lascia, invece, presupporre un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori – domanda per domanda - in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: *“proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest’ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un’operazione logica che, in base a comune regola d’esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti”*( C. Stato n.. 3668 del 20.06.2006).

Ma v’è di più.

Gli elaborati corretti non recano un segno, un’osservazione, una motivazione al voto attribuito né alcunché che possa indicare quale sia stato il ragionamento valutativo che ha condotto all’attribuzione del voto numerico (peraltro neppure scritto in calce al singolo elaborato).

Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che: *“è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica”* (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile).

Ed ancora, ha osservato (ibidem): *“ritiene il Collegio che, in procedure siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.*

*E’ quanto desumibile in primo luogo dall’ineludibile principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi.*

*Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, “ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti...lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato”: né pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.*

*Si consideri, inoltre, che a mente dell’art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, “le commissioni esaminatrici, alla prima*

*riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.”*

L’obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo desumibile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90, ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione *ex post* dell’iter logico dei giudicanti, per permetterne l’eventuale sindacato.

Ed infatti, il fine primario dell’attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall’art. 97 c.3 Cost.. Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini ai quali si ispira l’attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso.

Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Sempre secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, *«al candidato va [...] assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Il rispetto dei principi suddetti impone, allora - tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza - che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l’apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici che consentano di individuare gli*

aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione» (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331).

Sotto questo specifico profilo, peraltro, la giurisprudenza ha puntualizzato che: *«la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici»* (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Questa difesa ha ben presente l'esistenza di un orientamento, pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui, ai fini della legittimità dell'atto, il voto numerico, senza ulteriori specificazioni, sarebbe di per sé sufficiente. Tuttavia, tale principio **è condizionato dalla previa determinazione di adeguati criteri e modalità di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione del giudizio espresso dall'organo valutativo.** Adempimento che, come si è visto, è mancato nel caso di specie.

Ciò infatti è richiesto per garantire la possibilità di ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito nella concreta attribuzione del punteggio, che a sua volta richiede che tali **criteri siano puntuali, specifici e non generici**, nonché espressamente modulati con riferimento al peso che la loro osservanza ed applicazione assume ai fini dell'attribuzione del punteggio numerico e della misura dello stesso, in modo tale da poter desumere agevolmente, dalla comparata lettura degli elaborati e dei criteri così predefiniti e specificati, le ragioni concrete del punteggio assegnato mediante un intellegibile collegamento tra quest'ultimo ed i criteri di valutazione. Solo in tal modo sembra possibile garantire una effettiva possibilità di verifica sullo svolgimento dell'azione amministrativa.

Nell'ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest'ultimo non appare da solo sufficiente alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla specificazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla loro osservanza ( v. pure TAR Lazio, I, n. 7289 del 18-7-2013).

*Ad colorandum* occorre rilevare che la necessità di un ***quid pluris in termini***

**motivazionali** è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che *“La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”*.

A ciò si aggiunga anche l'art. 11 comma 5 d.lg. n. 166 del 2006, relativo al concorso notarile, il quale in merito alle prove scritte stabilisce espressamente che «il giudizio di non idoneità è motivato», mentre «nel giudizio di idoneità il punteggio numerico vale motivazione». La norma appena citata - secondo il Tar Lombardia, 29 maggio 2008, n. 1893 – sarebbe, infatti, espressione di un principio generale dell'ordinamento che impone una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico in caso di valutazione di insufficienza della prova scritta e, pertanto, non costituisce un'eccezione, in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe perché ai candidati partecipanti al concorso notarile dovrebbe essere prestata più attenzione rispetto ai candidati partecipanti ad altri concorsi o ad esami di abilitazione.

**Tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico, che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione, sussiste un nesso indissolubile, poiché se mancano precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato risulta illegittima la valutazione degli elaborati in forma numerica** (cfr. in tal senso, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913, Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5447; Sez. V, 1 settembre 2009, n. 5145).

#### IV

**ECESSO DI POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE CONVENUTA. ARBITRARIETÀ NELL'EMANAZIONE DEI GIUDIZI. ANOMALIE NEGLI ESITI DI CORREZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA.**

I su indicati difetti della procedura valutativa degli elaborati risultano poi evidenziati dalle osservazioni compiute sulla base della scienza statistica.

Come esposto in fatto, la procedura valutativa in esame è stata sottoposta al **vaglio probabilistico circa la distribuzione dei voti**. La CT elaborata dagli esperti del CNR rileva delle anomalie non giustificabili con l'ordinaria discrezionalità del giudizio

ma, al contrario, riconducibili ad **una illogicità/arbitrarietà delle valutazioni**, tali da sfuggire alle regole della scienza probabilistica.

Nella procedura concorsuale in esame, infatti, pur essendo state fissate modalità di valutazione di massima, durante la seduta preliminare – come risulta dal verbale n. 1 -, queste non sono state poi di fatto rispettate dalla Commissione nella concreta valutazione dei singoli elaborati, nel momento in cui non è stato indicato per ciascuno di essi quale punteggio dovesse essere attribuito per ciascuna risposta data. Né l'assegnazione di un voto complessivo numerico appare in alcun modo sufficiente ad estrinsecare il percorso logico seguito dalla Commissione, vista **la totale incoerenza dell'attribuzione di punteggi estremamente bassi rispetto all'effettivo contenuto tecnico qualitativo delle risposte**.

Dalla “distribuzione di frequenze” ricavata dai 165 voti degli elaborati, calcolata dalla CT statistica, emerge, infatti, che *«circa il 27% dei punteggi assegnati è compreso tra il 21 e 30, ben il 74% si colloca tra 8 e 0, nessuno dei punteggi riportati ricade nella fascia tra 9 e 20 (pari quasi alla metà dell'intero intervallo previsto). Tale distribuzione di frequenza risulta non descrivibile con una “funzione di distribuzione Normale” alla luce del confronto con i grafici di ciascuna delle due “distribuzioni Normali” della fig. 1. I test statistici effettuati confermano questa affermazione, con valori di attendibilità superiori al 95%»*.

La perizia statistica si conclude dunque affermando: *«la “distribuzione delle frequenze” dei punteggi riportati dai 165 candidati alla prova scritta della classe A037 del Concorso TFA – 2014 presenta evidenti e molteplici aspetti di non – regolarità statistica e non – equilibrio distributivo, così come descritti in precedenza; questi ultimi risultano in contrasto con la validità, accertata e richiamata, di elementi quali:*

- *La natura complessa e “multi - composita” propria di un processo di valutazione e le conseguenze che ciò comporta sulla determinazione di un insieme di 165 punteggi ad opera di tre Commissari ed alla luce dei 5 criteri di valutazione individuati ed applicati a ciascuno dei sei quesiti proposti ai candidati»;*
- *I presupposti e la valenza, esercitata per i fenomeni reali e complessi, dal “Teorema del Limite Centrale” e dalla “distribuzione Normale”;*
- *L'esperienza evidenziata con casi analoghi, per numero di candidati, Ateneo e tipologia di concorso, illustrata in precedenza e completata in Appendice;*



*Per le suddette ragioni, si ritiene fondata e confermata dai dati la presenza di anomalie statistiche riconducibili al processo di valutazione considerato. Tali anomalie non sembrano attribuibili alla componente di discrezionalità, legittimamente esercitata dai Commissari, bensì ai criteri di valutazione o alle modalità tramite cui gli stessi hanno trovato applicazione».*

L'intera procedura è quindi caratterizzata da una illogicità, attraverso cui si declina l'eccesso di potere, tale da rendere meritevole di annullamento l'intera fase di correzione dei compiti scritti.

## V

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DEL CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 2 DPR 487/94.**

La fase relativa allo svolgimento delle prove scritte del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell'anonimato del concorso.

E difatti, in base alle risultanze della perizia tecnica del CNR, versata in atti:

*“La facoltà riconosciuta ai 165 candidati partecipanti alla prova scritta di definire autonomamente l'ordine nella sequenza di risposte fornite, con il proprio elaborato, ai 6 quesiti indicati dalla commissione è da rilevarsi rispetto alla necessità di garantire a tutti i candidati condizioni di “non riconoscibilità” attraverso segni o aspetti “distintivi” presenti negli elaborati stessi, ivi compresi quelli che, non essendolo in senso assoluto, possono tuttavia diventarlo “di fatto”, come nel caso delle “specifiche sequenze di risposte ordinate” in funzione del numero di candidati e di precise norme attinenti il calcolo combinatorio.*

*Si assume che due sequenze di risposte risultino tra loro distinte se, e solo se, i due ordini di risposte ai quesiti che esse rispecchiano, differiscono per almeno un elemento, ad esempio la sequenza “risposta al quesito n.1, 2, 3, 4, 5, 6” risulta distinta dalla sequenza “risposta al quesito n.3, 2, 1, 4, 5, 6”.*

*L'insieme di tutte le possibili sequenze distinte si definisce come l'insieme delle possibili “permutazioni”(senza ripetizioni) di 6 elementi (i quesiti a cui rispondere), in gruppi di 6 elementi ciascuno e, semplificando con un'analogia, coincide con l'insieme degli anagrammi ottenibili utilizzando una parola di sei lettere, tutte diverse. In termini numerici, il totale delle possibili sequenze è pari al “fattoriale del numero di quesiti a cui rispondere”, “ $6! = 6*5*4*3*2*1$ ”, quindi è pari a 720 possibili sequenze di risposte (Piccolo D., 2000).*

*Valutare se le “sequenze distinte di risposte”, decise per sè da ciascun candidato e rilevate dai Commissari attraverso gli elaborati, possano costituire “di fatto” elemento distintivo e di riconoscibilità nella fase di correzione, implica la comprensione di quale sia effettivamente la probabilità che, data una specifica sequenza di risposte, se ne rintraccino altre identiche, in numero sufficientemente elevato da rendere ininfluyente tale caratteristica per lo specifico elaborato. La questione esposta, in primo luogo, equivale alla probabilità che, fissata per un candidato una “specifica sequenza” tra le 720 possibili, possa un altro, tra i 164 candidati rimasti, casualmente scegliere la medesima per se. In termini probabilistici, continuando ad utilizzare le norme del calcolo combinatorio, è richiesto di rapportare “il numero degli eventi possibili favorevoli” al “numero degli eventi possibili” e quindi di risolvere numericamente l’espressione  $1 - (719/720)^{164}$  (Rice J.A., 1988). La probabilità appena calcolata, espressa in valori percentuali, è del 20,2%, mentre, volendo conoscere la probabilità che, date 2 sequenze identiche tra gli elaborati, ve ne sia anche una terza o una quarta, mediante calcoli analoghi, tale probabilità crolla, rispettivamente, al 4,1 % e allo 0,08%. Le cifre appena indicate andrebbero ulteriormente decurtate in ragione di due aspetti: la presenza di numerosi elaborati che, contenendo un numero di risposte inferiori alle 6 richieste, aumentano decisamente l’insieme delle 720 possibili sequenze rilevabili; la tendenza “naturale /inerziale” per i candidati di rispecchiare l’ordine dei quesiti proposti e, di conseguenza, la sequenza più probabile “risposta alla domanda n.1, 2, 3, 4, 5, 6”, riduce la frequenza delle altre possibili.*

### **Conclusioni**

*I valori indicati e le ultime considerazioni non consentono di ritenere che “identiche sequenze di risposte” possano essere casualmente rintracciate, tra i 165 elaborati, in gruppi di numero sufficientemente elevato da rendere ininfluyente la caratteristica “sequenza delle risposte”; ciò acquista validità anche maggiore se il numero di “sequenze identiche ad una pre – fissata”, che è lecito attendersi in funzione del calcolo combinatorio descritto, risulta di gran lunga inferiore al numero di candidati ammessi alla prova orale.*

*In conclusione, i valori calcolati e le suddette considerazioni sconsigliano decisamente di ritenere tale caratteristica degli elaborati ininfluyente ai fini della non riconoscibilità dei candidati e del rispetto del principio di anonimato prescritto nella fase di correzione della prova scritta.”*

La lesione dell’anonimato è *vulnus* diretto all’art. 97 cost., ed è idonea a rendere invalida l’intera fase concorsuale (C. Stato, 6 aprile 2010, n. 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

A nulla rileva, poi, la circostanza del concreto ed attuale riconoscimento della paternità dell'elaborato, giacché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa: *“la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per se sufficiente ad invalidare l'intera fase dello svolgimento delle prove scritte”* (Tar Lombardia, 17 luglio 2012, n. 2035).

Alla luce di tali osservazioni, le invalidità nella procedura di esecuzione delle prove scritte appare sufficiente ad annullare il concorso e la relativa graduatoria, con ogni atto prodromico e conseguente.

## VI

### **MANIFESTA ILLOGICITÀ ED INADEGUATEZZA DELLA VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA SIA SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DI FATTI SIA SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO.**

Le risultanze delle perizie, versate in atti, riguardanti il contenuto degli elaborati dei ricorrenti, appaiono suffragare i motivi già esposti nel ricorso.

Il ridotto tempo di correzione, la contraddittorietà delle modalità di correzione e la genericità dei criteri valutativi, non colmata in alcun modo dal solo voto numerico, privo di motivazione, hanno indotto i periti interrogati a valutare con attenzione, sulla base del bando di concorso e delle modalità di valutazione integrative, i singoli elaborati, evidenziando anche le difettosità e lacune, ma valorizzando gli aspetti di completezza di analisi e conoscenza.

Tutto ciò non emerge in alcun modo dal mero voto numerico assegnato agli elaborati dai Commissari d'esame, che hanno letto e valutato in pochi minuti dei compiti di storia e filosofia senza minimamente riferire la votazione ad alcuno dei criteri generali prescelti dal bando.

Tutte considerazioni che hanno portato gli esperti incaricati dei pareri a redigere giudizi motivati di sufficienza dei compiti, e che hanno evidenziato, in modo motivato, difetti e mancanze anche nei compiti dei candidati ammessi alla prova orale.

Si insiste, pertanto, nel ravvisare il lamentato vizio di eccesso di potere della pubblica amministrazione per genericità, lacunosità e carenza della motivazione.

Nel caso di specie, infatti, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla

correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Comportamento dell'amministrazione che non può non essere censurato, con la conseguente condanna del Ministero alla ripetizione delle operazioni di correzione, nonché all'eventuale inserimento dei ricorrenti in graduatoria, previo esperimento anche della prova orale.

#### ISTANZA SOSPENSIVA

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto. Ad oggi le prove concorsuali si sono concluse ed è stata quindi pubblicata una graduatoria dei vincitori, che sono comunque risultati in numero inferiore (n. 41 vincitori, v. Graduatoria finale, rispetto al numero di posti messi in concorso (n. 58 posti). E' evidente dunque che qualora i ricorrenti siano rivalutati positivamente, a seguito di una ricorrezione dei loro elaborati scritti, questi potranno certamente essere dichiarati vincitori, senza alcun pregiudizio per i partecipanti già risultati vincitori, e dunque con il pieno diritto di essere ammessi alla frequenza del corso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per i ricorrenti, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammessi alla valutazione dei titoli e dunque alla prova orale, con la conseguente impossibilità di vincere il concorso in oggetto, finalizzato ad accedere ad un Corso abilitante alla professione di insegnante nelle Scuole secondarie di II grado per la classe di concorso A037 (Filosofia e Storia).

La mancata ammissione al corso TFA II ciclo per l'a.a. 2014/2015 precluderebbe ai ricorrenti la concreta ed attuale possibilità di ottenere, già per l'avvio del nuovo anno scolastico 2015/2016, il titolo di abilitazione all'insegnamento come docenti di Scuola secondaria, e dunque la possibilità di ottenere concrete opportunità lavorative all'interno del sistema pubblico e privato di istruzione secondaria, nonché la possibilità di partecipare al prossimo concorso a cattedra, che sarà indetto nel 2015, finalizzato all'ottenimento di una cattedra di ruolo a tempo indeterminato, essendo il titolo di abilitazione, conseguito con il TFA, requisito per partecipare al concorso pubblico a cattedra. Dalla mancata abilitazione discende, inoltre, l'impossibilità di

chiedere l'inclusione nelle liste per l'insegnamento e, quindi, l'impossibilità di partecipare all'assegnazione dei relativi incarichi, pur se a tempo determinato.

Costoro, inoltre, sono tutti docenti precari della scuola e, quindi, il mancato conferimento di un incarico si riverbera non solo sul piano patrimoniale, quale mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita (matrimonio, acquisto di una casa, creazione di una famiglia) che implicano diritti costituzionalmente garantiti.

All'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva i ricorrenti alle prove orali ovvero disponendo una nuova correzione degli scritti, con modalità idonee a garantire l'anonimato, previa eliminazione di ogni numero o grafosegno della precedente correzione, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati, sempre in forma anonima, di altri dieci candidati alla stessa procedura concorsuale che siano invece stati valutati positivamente (tali elaborati potranno essere sorteggiati - in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei - a cura del Presidente della Commissione attuale depositaria degli elaborati e trasmessi, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, ove ritenuto necessario, ad altra Commissione che dovrà procedere alla rivalutazione).

Occorre, altresì, tenere presente che è imminente l'avvio del corso TFA per la classe A037, stabilito per il 16.03.2015 (v. Avviso sull'avvio dei corsi pubblicato il 05.03.2015)

Nelle more della decisione della presente causa, pertanto, gli odierni ricorrenti non potranno frequentare i corsi, perdendo così la possibilità di abilitarsi entro il corrente anno scolastico. Inoltre, occorre altresì considerare che, per espressa previsione del DM 249/2010, non è possibile essere assenti alle lezioni in misura superiore al 10% del monte ore complessivo.

L'imminente avvio dei corsi fa sì che nell'attesa di una decisione i ricorrenti potrebbero non poter frequentare le prime settimane, o addirittura mesi di corso, accumulando delle irrecuperabili assenze che li escluderebbero comunque dalla

possibilità di conseguire l'abilitazione anche in caso di ottenimento di una pronuncia positiva.

Sussistono, quindi, motivi estremamente gravi ed urgenti per richiedere una sospensione dell'impugnata graduatoria, nonché di ogni altro atto prodromico e susseguente, con conseguente condanna dell'Università di Napoli "Federico II" convenuta all'iscrizione dei ricorrenti con riserva nell'attivando corso universitario del II ciclo TFA per la classe di abilitazione A037, nelle more di una rivalutazione delle prove scritte di tutti i concorrenti, o in via gradata, dei soli ricorrenti e dell'espletamento della valutazione dei titoli e dell'esame orale, per evitare che in attesa dell'esito del giudizio e della rivalutazione, i ricorrenti possano perdere l'anno di corso nel frattempo avviato.

Qualora, infatti, nell'ipotesi di un esito favorevole del ricorso, e all'esito della rivalutazione degli elaborati dei ricorrenti e del loro esame orale, dovessero risultare idonei e utilmente collocabili in graduatoria, insieme agli altri vincitori, l'Amministrazione non abbia consentito loro l'accesso con riserva ai corsi, gli odierni ricorrenti vedrebbero in ogni caso frustrato il loro diritto a conseguire entro quest'anno scolastico l'abilitazione all'insegnamento. Così facendo l'Amministrazione si troverebbe ad essere passibile di condanna risarcitoria nei confronti dei ricorrenti.

Ad ogni buon conto, nella denegata ipotesi in cui non fosse accoglibile una loro ammissione al corso con riserva, i ricorrenti hanno altresì interesse ad ottenere una rivalutazione dei loro elaborati e la conseguente ammissione alle successive prove anche solo per risultare idonei, visto che ciò consentirebbe loro di potersi iscrivere in sovrannumero anche in un eventuale futuro ciclo del TFA.

Appare, pertanto, necessario instare per un provvedimento cautelare monocratico, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., poiché l'attesa della camera di consiglio collegiale comporterebbe la perdita della possibilità di utile frequenza ai corsi, a causa del superamento del monte ore di assenza consentito dalla normativa regolamentare.

In via cautelare, quindi, i ricorrenti chiedono che, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. il Presidente, o il Magistrato da Lui delegato, voglia ordinare, con decreto *inaudita altera parte*, la loro ammissione alle lezioni del corso di specializzazione TFA per la classe A037 per l'anno accademico 2014/2015 presso l'Università Federico II di Napoli, e fissare

l'udienza di camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 comma 5 cpa, per la conferma del provvedimento cautelare assunto in via d'urgenza.

P.Q.M.

Si chiede:

**in via cautelare**, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., l'ammissione con riserva al corso di specializzazione TFA per la classe A037 per l'anno 2015 presso l'Università Federico II di Napoli, da prevedersi con decreto *inaudita altera parte* e successiva camera di consiglio ex art. 56 comma 4;

**in via cautelare, gradata**, ove non si ritenesse necessario procedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a., si chiede di voler concedere la sospensiva, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.;

**nel merito**, accertata e dichiarata l'annullabilità dei verbali di correzione delle prove scritte, del verbale di determinazione dei criteri di correzione delle suddette prove, nonché della graduatoria di esclusione dalle prove orali nonché, per conseguenza, l'annullabilità della graduatoria definitiva della procedura concorsuale per l'accesso al corso TFA classe A037 a.a. 2014/2015 presso l'Università Federico II, la condanna della suddetta Università alla ripetizione delle procedure di correzione, all'attribuzione di voti di merito e all'eventuale espletamento delle prove orali ai ricorrenti, oggi esclusi dal colloquio orale e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria definitiva;

**in via gradata**: accertata e dichiarata l'annullabilità dei verbali di correzione delle prove scritte, del verbale di determinazione dei criteri di correzione delle suddette prove, nonché della graduatoria di esclusione dalle prove orali nonché, per conseguenza, l'annullabilità della graduatoria definitiva della procedura concorsuale per l'accesso al corso TFA classe A037 a.a. 2014/2015 presso l'Università Federico II, la condanna della suddetta Università alla nuova correzione degli elaborati scritti dei ricorrenti, all'attribuzione di voti di merito e all'eventuale espletamento delle prove orali ai ricorrenti, oggi esclusi dal colloquio orale e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria definitiva.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si producono i documenti di cui in via narrativa.

Roma – Napoli, 13.03.2015

Avv. Chiara Vadalà

---